



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

---

**PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020**

**ASSE 6 AZIONE 6.3.1**

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI**

**TRA**

**LA REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI**

**E**

**COMUNE DI LENI**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:**

*Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni 1° Lotto  
ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013*

## VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (di seguito PO FESR) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015 e adottato dalla Giunta regionale di governo in via definitiva con deliberazione n. 267 del 10.11.2015;
- il D. Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 11/08/2015 n.19, Disciplina in materia di risorse idriche, come modificata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 267 del 10.11.2015 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17.8.2015 – Adozione definitiva";
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 266 del 27.7.2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Documento integrato";
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 267 del 27.7.2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del programma per centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 285 del 9.8.2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - Apprezzamento";

- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 333 del 18.10.2016 “Piano di rafforzamento Amministrativo (PRA). Programmazione 2014/2020. – Approvazione;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 385 del 22.11.2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 103 del 06.03.2017 aggiornamento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) versione maggio 2018 integrata e il manuale dei controlli di 1° livello versione giugno 2018 con allegate le check list;
- il D.D.G n.1865 del 03/11/2015 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 12/11/15 di finanziamento a favore del Comune di Leni per il progetto “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” CUP D22G12000020002 a valere per € 968.000,00 sul capitolo 642443 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato”
- la nota prot. 13541 del 10/08/2018 del Dipartimento Programmazione – Area 5 programmi comunitari, concernente le procedure per l’imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e le finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europee
- il D.D.G. n. 1136 del 12 ottobre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2018, reg. 1, foglio 84 con il quale è approvata la pista di controllo relativa all’individuazione, all’imputazione al PO FESR 2014/2020 e all’attuazione delle operazioni che si configurano quali “progetti retrospettivi” coerenti con l’azione 6.3.1;
- il D.D.G. n. 1345 del 13/11/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2018 reg n.1 foglio 100 con il quale è stato imputato e ammesso alla rendicontazione del PO FESR 2014/2020 l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” con i requisiti previsti dall’Azione 6.3.1;

### **Si conviene quanto segue**

#### **Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale Acque e rifiuti e Comune di Leni soggetto Beneficiario del contributo finanziario di € 1.042.530,00 a valere sulla Delibera CIPE n.79/2012, per la realizzazione dell’intervento dei “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” nel Comune di Leni (di seguito “Intervento” o “operazione”), imputato secondo le modalità previste dalla Circolare del Dipartimento regionale della Programmazione n. 13541 del 10 agosto 2018 nell’ambito del Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 6 Azione 6.3.1 per l’importo di € 1.096.145,21 a fronte di un investimento complessivo di € 1.096.145,21, precedente all’assestamento finale.
3. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario ed ha validità fino al completamento delle attività dell’Intervento e, comunque, sino all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del PO FESR Sicilia 2014-2020.
4. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

#### **Art. 2 – Obblighi del Beneficiario**

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
  - a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
  - b) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
  - c) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del

finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE") dell'Intervento, in particolare delle disposizioni del Capo II del Reg. Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);

- d) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
  - e) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i. nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
  - f) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
  - g) provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
  - h) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 9 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Intervento completato;
  - i) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 8 entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
  - j) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
  - k) assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto per l'ammissibilità della spesa dalla normativa vigente;
  - l) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.
2. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale Acque e rifiuti e Comune di Leni soggetto Beneficiario del contributo finanziario di € 1.042.530,00 a valere su Delibera CIPE n.79/2012, per la realizzazione dell'intervento "Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto" nel Comune di Leni (di seguito "Intervento" o "operazione"), imputato secondo le modalità previste dalla Circolare del Dipartimento regionale della Programmazione n. 13541 del 10 agosto 2018 nell'ambito del Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 6 Azione 6.3.1, per l'importo di € 1.096.145,21 a fronte di un investimento complessivo di € 1.096.145,21, precedente all'assestamento finale.
3. Il Beneficiario provvederà a cedere all'ATI di riferimento, per l'Ambito Territoriale Ottimale, l'infrastruttura realizzata. In seguito all'affidamento della gestione del Servizio l'infrastruttura stessa sarà ceduta, in concessione d'uso gratuita, al Gestore che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, prevedendo altresì che le *"immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica."*
4. Il Beneficiario assicurerà l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e che i finanziamenti verranno inseriti all'interno del piano economico finanziario del piano di ambito e contabilizzati secondo le relative regole, garantendo la definizione trasparente ed obiettiva dell'entità e degli effetti economico finanziari.
5. Il Beneficiario darà, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., evidenza nell'andamento dei costi di gestione e di finanziamento di tutti i finanziamenti pubblici a fondo perduto. Il Beneficiario darà altresì evidenza delle modalità di scomputo delle quote di investimento coperta da

finanziamenti pubblici - di qualunque fonte - dalla tariffa secondo le previsioni del metodo tariffario idrico (MIT) dell'AEEGSI e nel caso in cui ciò non avvenga, ai sensi dell'art. 61, comma 6, "... le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla commissione".

#### **Art. 3 – Rideterminazione del contributo finale**

1. Ai fini della determinazione del contributo finale, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, gli elaborati principali del progetto esecutivo dell'intervento, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
2. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, la rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti e previa registrazione della Corte di Conti, con apposito decreto, in base ad eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione.

#### **Art. 4 – Spese ammissibili**

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente quantificato costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è fisso e invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili al contributo finanziario a valere sul PO FESR 2014/2020 sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al momento della pubblicazione della Circolare per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
  - spese relative all'esecuzione dei lavori, all'acquisto delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione dell'opera stessa;
  - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all'esecuzione delle opere);
  - spese generali, comprendenti:
    - spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità economica finanziaria, perizie e consulenze professionali);
    - oneri per la sicurezza;
    - imprevisti;
  - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere).
4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti: progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità economica finanziaria, perizie e consulenze professionali.
5. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% dell'importo di progetto.
6. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di somme a disposizione del Beneficiario, resteranno a carico del finanziamento originario.
7. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
10. Tutte le spese non imputabili al PO FESR 2014/2020, resteranno a carico dell'originaria fonte di finanziamento di cui al decreto di finanziamento, indicato in premessa, n. 1865 del 03/11/2015 fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalle norme e dai relativi documenti per l'attuazione.

#### **Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo finanziario**

1. Al fine di evitare criticità finanziarie dovute alla tempistica dei rimborsi, sul progetto oggetto della presente convenzione sarà mantenuto il circuito finanziario dell'originaria fonte di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dalla nota del Dipartimento della Programmazione, prot. n. 13541 del 10/08/2018, fermo restando il rispetto dei principi comunitari.
2. Nel caso di ulteriori pagamenti, successivi alla stipula della presente convenzione, il Servizio verificherà:
  - il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - documentazione giustificativa della spesa richiesta a rimborso;
  - certificato di collaudo (per la richiesta di erogazione del saldo);
  - prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito del/i decreto/i di rideterminazione del finanziamento;
  - che il Beneficiario abbia adempiuto agli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale di cui all'art. 15, comma 9, della L.R. 8/2016, come sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2017, di cui alla Circolare esplicativa prot. n. 23299 del 29/12/2017 essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
3. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile:  
*“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014- 2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro 1.096.145,21”.*

#### **Art. 6 – Rendicontazione**

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazioni previste per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal Legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

#### **Art. 7 – Monitoraggio**

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativa alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto

degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.

4. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 6 della presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Modalità di conservazione della documentazione**

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti di progetto al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:
  - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
  - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4. Come già indicato all'art. 2, paragrafi 8 e 9 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Intervento, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 3 dell'art. 6 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'intervento completato, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

#### **Art. 9 – Controlli**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.
3. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e termini di legge.

#### **Art. 10 – Disponibilità dei dati**

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi

titolo, e prestatori di servizio, fornitori, e subcontraenti.

3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

#### **Art. 11 – Stabilità dell'operazione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

#### **Art. 12 – Rinuncia e Varianti**

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Intervento, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può autorizzare una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.
3. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, ...) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i.
4. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione emanerà un Decreto di presa d'atto delle varianti, con eventuale rideterminazione del finanziamento ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione che, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà notificato al Beneficiario.
5. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell'inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di presa d'atto di cui al precedente comma.

#### **Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria**

1. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità alla rendicontazione sul POFESR2014-2020 di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime restano a carico del finanziamento originario qualora ivi ammissibili secondo le indicazioni di cui all'art. 5 comma 12, ovvero in caso di inammissibilità anche su tale fonte restano a totale carico del Beneficiario.

#### **Art. 14 – Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.



**Art. 15 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE**


1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Palermo 26.06.2019

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione





Dott. Salvatore Anzà



# Rapporto di verifica

Nome file: IrideWeb\_647177.tmp.p7m

Data di verifica: 25/06/2019 09:45:11 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 SALVATORE ANZA	Actalis Qualified Certificates...	2	
1	 DOMENICO ARCORACI	TI Trust Technologies CA	3	
	<b>Appendice A</b>		4	

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 25/06/2019 13:20:30 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 25/06/2019 09:45:11 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 25/06/2019 13:20:30 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 25/06/2019 09:45:11 UTC

**Il certificato non risulta revocato**


Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)


**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **SALVATORE ANZA**

Codice fiscale: 

Società: **REGIONE SICILIANA/80012000826**

Nazione: **IT**

Numero di serie: 

Autorità emittente: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.159.1.1.1; displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.; CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS;> dal **24/11/2017 11:24:37 UTC** al **24/11/2019 11:24:37 UTC****

Validità:

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 25/06/2019 13:20:30 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 25/06/2019 12:01:26 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 25/06/2019 13:20:30 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 25/06/2019 12:01:26 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)


**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **DOMENICO ARCORACI**

Codice fiscale: 

Società: **COMUNE DI LENI/81001170836**

Nazione: **IT**

Numero di serie: 

Autorità emittente: **TI Trust Technologies CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.76.33.1.1.1.10;CPS URI: http://ca.tipki.it/TTCA/CPS;, 0.4.0.194112.1.2,.**

Validità: **dal 18/02/2019 10:34:15 UTC al 17/02/2022 10:34:15 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (EN)

- <https://www.trusttechnologies.it/download/disclosure-statement-qc>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido

## Appendice A

### A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

#### A.1.1 Actalis Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: [REDACTED]

dal **16/08/2010 10:23:11 UTC** al **16/08/2022 10:23:11 UTC**

#### A.1.2 TI Trust Technologies CA

Nome e Cognome del soggetto: **TI Trust Technologies CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: [REDACTED]

dal **02/12/2013 16:04:01 UTC** al **27/11/2033 16:04:01 UTC**